



COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

(Provincia di Lecce)

73034 Piazzetta del Gesù – Tel. 0833/798311 – C.F. 81001150754
www.comune.gaglianodelcapo.le.it pec: protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

Nr. 7 registro deliberazioni

Seduta del 31-05-2022

ORIGINALE di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Regolamento "Piccoli spettacoli e intrattenimenti attività di somministrazione di alimenti e bevande"
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue**, addì **trentuno del mese di maggio alle ore 17:00** nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **Pubblica di Prima** convocazione, partecipata a norma di legge.

Risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
MELCARNE Gianfranco	P	SAVARELLI Annalisa	P
Vitali Daniele	P	Bisanti Antonio	A
Sergi Anna Rita	P	ERCOLANI Antonio	A
Orlando Tiziana	A	SERGI Giovanna	A
Profico Mario	P	MONTEDURO Riccardo	P
Nutricati Francesco	P	SERGI Vito Giuseppe	A
Sergi Federica	P		

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Dott. Gianfranco MELCARNE**, Il Presidente. Partecipa Il Segretario Comunale del Comune **Dott. Davide BISANTI**.-

PARERE DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Esaminata la proposta con riferimento:

- Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
- Alla correttezza e regolarità della procedura;*
- Alla correttezza formale nella redazione dell'atto;*

ESPRIME PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Data 31-05-2022

Salvatore Di Molfetta

Il Sindaco Il Sindaco propone ai Consiglieri Comunali presenti in aula l'integrazione del quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Regolamento piccoli spettacoli ed intrattenimenti e somministrazione di alimenti e bevande" dichiarando che per errore di stampa non è stato inserito nell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale convocato per il giorno 31 Maggio 2022. Inoltre afferma che per le vie brevi tutti i Consiglieri Comunali, compresi quelli assenti nella presente seduta di Consiglio, ne sono stati preventivamente informati.

Riccardo Monteduro Il Consigliere si dichiara informato sull'argomento.

Daniele Vitali Il Vicesindaco dichiara, a riguardo, che anche l'altro capogruppo di minoranza è stato informato.

Riccardo Monteduro Il Consigliere interviene nella discussione facendo presente all'assise consiliare che l'opposizione non ha ricevuto risposta in merito alla richiesta di convocazione del Consiglio Comunale e che da tale richiesta sono decorsi trenta giorni.

Il Sindaco/Presidente dichiara chiusa la fase di discussione e invita a passare alla votazione sulla proposta di integrazione all'o.d.g. del quarto punto avente ad oggetto: "**Regolamento piccoli spettacoli ed intrattenimenti e somministrazione di alimenti e bevande**".

INDI,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

Di integrare all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il giorno 31 Maggio 2022 il quarto punto avente per oggetto: "**Regolamento piccoli spettacoli ed intrattenimenti e somministrazione di alimenti e bevande**".

Successivamente,

Daniele Vitali Il Vicesindaco introduce e relaziona sul presente punto all'o.d.g. provvedendo ad illustrare i contenuti principali della proposta.

In particolare, chiarisce che, oltre ad avere ripreso tutto quello che è già previsto per legge, e quindi che l'esercizio delle attività di intrattenimento che hanno come indirizzo primario quello della somministrazione di alimenti e bevande è consentito dalle ore 20 alle ore 24, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico e dalla normativa in vigore.

Inoltre, rileva che per il periodo che va dal 20 luglio al 20 agosto, dalle ore 24:00 fino alle ore 01:30, è possibile la diffusione della musica solo come sottofondo all'interno del locale e degli spazi del locale.

Poi, afferma che viene regolamentato il numero massimo degli eventi che una singola attività può svolgere nel corso dell'anno solare stabilendo come 18 il numero massimo di eventi, con un ulteriore limite massimo di 12 eventi da svolgersi nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto.

Rileva che in caso di più richieste pervenute da parte di più attività per la stessa data, si darà precedenza a quella pervenuta per prima all'Ente.

Conclude l'intervento rilevando che la finalità della presente deliberazione è regolamentare e ordinare una situazione che probabilmente ne ha bisogno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che a seguito dell' abrogazione del 2° comma dell'art. 124 del Regolamento del TULPS, R.D. 635/1940, operata dall'art. 13 del D.L. 09/02/2012, n. 5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito dalla Legge 04/04/2012, n. 35, non è più richiesta la licenza di cui all'art. 69 del TULPS, R.D. 773/1931 per lo svolgimento di piccoli spettacoli presso i pubblici esercizi, qualora i medesimi siano funzionali alla attività di somministrazione, senza tratti di imprenditorialità specifica nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo

PRESO ATTO delle frequenti richieste di organizzazione di piccoli intrattenimenti da parte dei pubblici esercizi presenti sul nostro territorio

RITENUTO NECESSARIO un opportuno intervento da parte di questo Ente Locale, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia e fornire una definizione di piccoli trattenimenti e spettacoli senza ballo.

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere di regolarità tecnica ex art. 49 T.U.E.L.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

Di approvare la definizione tipologie di attività di piccoli trattenimenti e spettacoli a seguito della abrogazione del 2° comma art.124 del RD n.635/1940 e il **Regolamento "Piccoli spettacoli e intrattenimenti attività di somministrazione di alimenti e bevande"** che fa parte integrante della presente deliberazione.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Alle ore 18:20 si dichiara chiusa l'assise consiliare.

Regolamento Comunale

“Piccoli spettacoli e intrattenimenti attività di somministrazione di alimenti e bevande”

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.05.2022

ART.1
DEFINIZIONE

Si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti e spettacoli senza ballo:

- a) l'effettuazione di spettacoli ovvero di divertimenti ed attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali con strumenti, diffusione di musica riprodotta con presenza di gruppo musicale, disc jockey, cabaret, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti ed attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare (es. Karaoke, giochi a quiz), fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti;
- c) L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, ai fini di rientrare nella tipologia di cui ai punti a) e b), in modo tale di non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo;
- d) È esclusa, per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente capo, salvo che:
 - L'esercente sia munito di autorizzazione ai sensi degli artt. 68 o 69 del TULPS;
 - 2) Il locale sia dotato di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS .

ART. 2
CARATTERISTICHE DEI LOCALI E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI PICCOLI
TRATTENIMENTI E SPETTACOLI

Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di una attività di spettacolo e/o trattenimento che sia svolta entro i seguenti limiti:

- e) **AFFLUSSO DELLE PERSONE** - È consentito un afflusso medio di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione e nella superficie aperta al pubblico, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lettera f);
- f) **CAPIENZA DEL LOCALE** - È assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e in aree esterne di pertinenza dell'esercizio di 1,2 persone per metro quadrato di superficie aperta al pubblico;
- g) **UTILIZZO DEGLI SPAZI** - L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito di spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e negli spazi qualificati come aperti al pubblico e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane, palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo e prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;
- h) **INGRESSO GRATUITO** - L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve poter accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. e) e f), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e piccolo trattenimento, così come disciplinati all'Art. 1, lett. a) e b);
- i) **DIVIETO DI MAGGIORAZIONE DEI PREZZI** - È vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto a quello normalmente praticato dall'esercizio;
- j) **COMPLEMENTARIETÀ DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO** - L'attività di spettacolo e piccolo trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacoli e trattenimenti disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente all'attività di somministrazione;
 - l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito dalle ore 20,00 alle ore 24,00, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico previste dalla normativa in vigore (L.R. n. 3/2002);
 - dalle ore 24,00 alle ore 1,00 (per il solo periodo dal 20 luglio al 20 agosto dalle ore 24:00 alle ore 01:30), la diffusione della musica potrà essere solo di sottofondo (udibile dai soli avventori e non dai residenti in loco) con utilizzo di impianti di diffusione acustica idonei a rispettare i limiti di decibel (minori di 70db in facciata all'edificio più esposto) stabiliti dalla L.R. n. 3/2002;
 - È vietato l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;

- Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, mantiene in ogni caso la diretta responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di intrattenimento e spettacolo.

ART. 3
PICCOLI TRATTENIMENTI E SPETTACOLI MUSICALI TEMPORANEI
(numero massimo di eventi annuali)

1. Le attività musicali, esercitate all'interno dei pubblici esercizi, con le caratteristiche di cui all'Art. 2 se svolte nelle aree esterne di pertinenza a servizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande, possono svolgersi nel numero massimo di 18 eventi nell'arco dell'anno solare. Per il periodo che va dal 1° giugno al 31 agosto il numero massimo di eventi che si possono organizzare sono 12, senza possibilità di continuità tra un evento e l'altro e intervallo di almeno tre giorni.
2. Nell'eventualità di una stessa data scelta da diverse attività commerciali, che per la vicinanza di ubicazione (100 metri) potrebbero creare concorrenza all'attività imprenditoriale e assembramenti di persone con rischio di creare possibili emergenze legati al numero degli avventori presenti, viene autorizzato l'evento che ha la data e numero di presentazione della SCIA al protocollo dell'Ente Comunale più antecedente;
3. Se l'evento privato è concomitante con un evento pubblico, sarà cura dell'Ente Comunale valutare l'opportunità pubblica e fattibilità dell'evento privato, che potrà essere rinviato ad altra data. Ove ciò non sarà possibile l'Autorizzazione all'Evento privato si intende revocata.
4. Per tali tipologie, al fine di assicurare il rispetto del numero massimo stabilito, dovrà essere preventivamente presentata apposita comunicazione all'Amministrazione Comunale / SUAP contenente il calendario delle serate (e/o singola serata-evento) prescelte, almeno 10 giorni prima del primo e/o singolo evento in programma.

ART. 4
APPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Le attività di spettacolo e piccolo trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli articoli 2 e 3, non sono soggetti alla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi di cui al DPR 151/2011, ss. mi.
2. Tali attività, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 80 del TULPS in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i locali medesimi come di pubblico spettacolo
3. **Vista la legge n. 112/2013 la SCIA** (segnalazione certificata di inizio di attività, ex art. 19 Legge n. 241/90) **sostituisce** le licenze previste dagli artt. 68 e 69 del Tulps in presenza delle seguenti condizioni:
 - che all'evento partecipino fino ad un massimo di 200 persone
 - che l'evento si svolga entro le ore 24,00 del giorno di inizio

In tutte le altre situazioni resta l'obbligo della licenza.

4. Alla SCIA, da presentare attraverso il portale SUAPONLINE, almeno dieci giorni prima dell'evento/i devono essere allegate
- Comunicazione previsione impatto acustico (LR n.3/2002)
 - Dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici, rilasciata da ditta installatrice/tecnico;
 - Dichiarazione di assolvimento obblighi SIAE

Il presente verbale viene così sottoscritto;

IL PRESIDENTE
Dott. Gianfranco MELCARNE

Il Segretario Comunale
Dott. Davide BISANTI